



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 148/19

Lussemburgo, 26 novembre 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-566/19 PPU, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, e C-626/19 PPU, Openbaar Ministerie, nonché nelle cause C-625/19 PPU e C-627/19 PPU, Openbaar Ministerie

Stampa e Informazione

Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona: l'autorità giudiziaria che emette un mandato d'arresto europeo deve essere pienamente indipendente e non soggetta a vincoli gerarchici né a ordini o istruzioni

Inoltre, i mandati d'arresto europei devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato emittente senza attendere la consegna della persona ricercata

Nel mese di maggio del corrente anno la Corte ha pronunciato due sentenze in tre cause pregiudiziali ¹ che, in sostanza, hanno sollevato la **questione se i pubblici ministeri degli Stati membri potessero essere considerati un'«autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo («MAE»)** ². Tali cause riguardavano, rispettivamente e nello specifico, le procure tedesche e il procuratore generale di Lituania. **La Corte ha operato una distinzione tra le procure tedesche** – ritenendo che le stesse non fossero ricomprese in questa nozione, dal momento che risultavano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un MAE – **e il procuratore generale lituano** – il quale veniva ritenuto tale grazie al suo status che gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo.

Alla Corte sono pervenute due domande di pronuncia pregiudiziale, presentate dai giudici del Lussemburgo (causa C-566/19 PPU) e dei Paesi Bassi (causa C-626/19 PPU), i quali nutrono **dubbi in ordine alla considerazione di «autorità giudiziaria emittente» del pubblico ministero francese**. Gli stessi dubbi sono stati sollevati dai giudici dei Paesi Bassi relativamente ai **pubblici ministeri della Svezia** (causa C-625/19 PPU) **e del Belgio** (causa C-627/19 PPU). Nei primi tre casi, i MAE sono stati emessi ai fini dell'esercizio di azioni penali contro tre individui e, nell'ultima fattispecie, ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, inflitta con sentenza definitiva.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, in risposta alla questione sollevata dalla Cour d'appel (Chambre du conseil) (Corte d'appello, Camera del consiglio, Lussemburgo) sul fatto se il pubblico ministero francese soddisfi il requisito dell'indipendenza di cui devono godere le autorità emittenti di MAE, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona evidenzia due problemi: da un lato il fatto che, sebbene già dal 2014 la procura francese non sia assoggettata alle eventuali istruzioni *individuali* del potere esecutivo, il Ministro della Giustizia può continuare a impartirle istruzioni generali. Dall'altro, la struttura gerarchica caratteristica delle procure implica la subordinazione ai superiori gerarchici. Nelle sentenze di maggio, la Corte ha ritenuto che l'elemento chiave per valutare l'indipendenza del pubblico ministero in quanto autorità giudiziaria emittente fosse costituito dalla possibilità di soggiacere a eventuali istruzioni *individuali* del potere

¹ Cause riunite [C-508/18](#) OG (procura di Lubeca) e [C-82/19 PPU](#) PI (procura di Zwickau) e causa [C-509/18](#) PF (procuratore generale di Lituania); v. [comunicato stampa n.º68/19](#).

² Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

esecutivo. Sulla scorta di una sentenza della Corte di luglio 2018³, l'avvocato generale ritiene che l'indipendenza dell'autorità giudiziaria che emette il MAE presupponga che tale autorità eserciti le sue funzioni in piena autonomia, *senza essere soggetta ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte*. Pertanto, detta autorità **non deve ricevere istruzioni, né individuali né generali**, e dev'essere unicamente soggetta alla legge e libera da vincoli gerarchici o di subordinazione. A tal proposito, l'avvocato generale rammenta che il procuratore generale di Lituania ha potuto essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente» in quanto beneficia di uno status costituzionale che gli conferisce una garanzia d'indipendenza rispetto al potere esecutivo all'atto di emettere un MAE. In Francia, invece, non esiste un'equivalente garanzia costituzionale. Di conseguenza, l'avvocato generale è del parere che **il pubblico ministero non può essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente» se, nel decidere in merito a un MAE, i suoi membri devono rispettare le istruzioni generali di politica criminale emesse dal Ministero della Giustizia e vincolanti in relazione a tale genere di mandati nonché le istruzioni impartite dai loro superiori gerarchici**.

Dal canto suo, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) dubita che nei casi del pubblico ministero francese (causa C-626/19 PPU) e di quello svedese (causa C-625/19 PPU) sia soddisfatto il requisito stabilito nella sentenza sulle procure tedesche circa la necessità di poter presentare un ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità che, partecipando all'amministrazione della giustizia senza essere un giudice o un organo giurisdizionale, emette il MAE. L'avvocato generale spiega che la decisione quadro prevede un sistema di protezione articolato in due livelli. Nell'ambito del primo livello di protezione, il MAE emesso da un pubblico ministero deve basarsi su un mandato d'arresto nazionale («MAN») emesso da un giudice o da un organismo giurisdizionale in senso stretto. L'avvocato generale chiarisce che **la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale avverso la citata decisione di emettere il MAE** – che costituisce il secondo livello di protezione – **non rappresenta una condizione affinché il pubblico ministero possa essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente», ma è connessa alla regolarità dell'emissione del MAE da parte del pubblico ministero e, pertanto, alla sua efficacia**. In risposta all'altra questione sollevata dal Rechtbank Amsterdam, l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona aggiunge che questo ricorso non può essere sostituito dal controllo giurisdizionale cui è soggetto il MAN. L'oggetto del ricorso deve essere il MAE dopo la sua emissione. La sentenza sulle procure tedesche non si pronuncia sul fatto se detto ricorso debba poter essere proposto nello Stato membro di emissione del MAE prima dell'esecuzione di quest'ultimo o dopo l'effettiva consegna della persona ricercata. L'avvocato generale osserva che un ricorso successivo alla consegna della persona ricercata consentirà a quest'ultima di ottenere una tutela giurisdizionale, sebbene di portata minore rispetto a quella di cui avrebbe potuto beneficiare se fosse stata in grado di impugnare la decisione di emissione del MAE al fine di evitare i danni intrinsecamente connessi all'esecuzione del mandato (in particolare, la privazione della libertà). Pertanto, egli propone di rispondere al Rechtbank Amsterdam nel senso che **la persona ricercata in forza di un mandato d'arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro, che partecipa all'amministrazione della giustizia e al quale è garantita una condizione di indipendenza, deve poterlo impugnare dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale di tale Stato, senza che sia necessario attendere la sua consegna, non appena tale mandato sia stato emesso (salvo che ciò comprometta il procedimento penale) o le sia stato notificato**.

Tuttavia, l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona precisa che **ciò non deve implicare l'aggiunta di un nuovo motivo di rifiuto di esecuzione dei MAE emessi dal pubblico ministero qualora all'autorità giudiziaria emittente non risulti che essi possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro emittente**. Devono essere gli stessi organi giurisdizionali di quest'ultimo Stato membro, dopo l'esecuzione del MAE, a trarre le opportune conseguenze derivanti dall'impossibilità di impugnarlo secondo la propria normativa nazionale.

³ Sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*, (causa [C-216/18 PPU](#); v. [comunicato stampa n.º113/18](#)).

Nell'ultima causa (C-627/19 PPU), il Rechtbank Amsterdam esprimeva i propri dubbi sulla qualificazione del pubblico ministero belga come «autorità giudiziaria emittente» in relazione ai MAE disposti ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, inflitta con sentenza definitiva. L'avvocato generale ritiene che, come nel caso dei MAE emessi al fine dell'esercizio di un'azione penale, l'esame del rispetto delle condizioni di emissione di un MAE diretto all'esecuzione di una sentenza, disposto da un pubblico ministero che possa considerarsi un'«autorità giudiziaria emittente», può precedere l'emissione del MAE; tuttavia **ciò non preclude il diritto della persona ricercata di presentare un ricorso giurisdizionale contro detto MAE dopo che sia stato emesso**. Il MAE non è una conseguenza ineluttabile di una sentenza di condanna, ma il giudice che ha pronunciato la condanna (o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente in materia), in quanto giurisdizione cui spetta assicurare la tutela giurisdizionale effettiva, deciderà, sulla base del criterio di **proporzionalità**, se rivolgersi allo Stato membro di esecuzione per ottenere la consegna della persona condannata oppure se rinunciarvi. A tal fine occorrerà prendere in considerazione fattori come il tempo della privazione della libertà che il trattamento del MAE potrebbe comportare nello Stato membro di esecuzione nonché gli effetti della procedura di consegna e del trasferimento sui rapporti sociali e familiari di una persona. Di conseguenza, l'avvocato generale sostiene che **i MAE emessi dal pubblico ministero ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, irrogata con sentenza definitiva, devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale analogo a quello applicabile ai mandati emessi ai fini dell'esercizio di un'azione penale**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni nelle cause [C-566/19 PPU](#) e [C-626/19 PPU](#) nonché nelle cause [C-625/19 PPU](#) e [C-627/19 PPU](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575